Aifica ellewis fin seppe it course, 23.6.2022

Proc. n. 3425/22 R.G.N.R.

Proc. n. 35/22 Reg. Trib. Lib. Seq.

II Carcalliere Misenti Vincenzo



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE PENALE

in sede di riesame ex art. 324 c.p.p.

riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Giuseppina Storaci

Presidente rel.

dott.ssa Giulia D'Antoni

Giudice

dott.ssa Martina Belpasso

Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.6.2022;

esaminata l'istanza di riesame proposta nell'interesse d

avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 24.5.2022 dal giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale ed avente ad oggetto "il sequestro preventivo del serbatoio n. 3 dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione situato ir

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;

OSSERVA

Con decreto del 24.5.2022, il giudice per le indagini preliminari convalidava il sequestro preventivo disposto dall'Ufficio delle Dogane di Siracusa in data 18.5.2022 nei confronti del ricorrente, avente ad oggetto il serbatoio n. 3 dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione situato in ed il relativo contenuto costituito da litri 5973 di gasolio per autotrazione.

Con atto tempestivamente depositato il 3.6.2021, integrato dalla esposizione dei motivi all'udienza camerale del 16.6.2022, l'odierno ricorrente proponeva ricorso per riesame, ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p., avverso il suddetto decreto, chiedendone l'annullamento con conseguente restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto,

Il pubblico ministero presente in udienza chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

9

Va subito rilevato che il 18.05.2022 personale in servizio presso l'Agenzia delle Dogane di Siracusa effettuava un controllo presso il distributore di carburanti sito da di odierno ricorrente, prelevando alcuni campioni del carburante presente nei serbatoi e messo in vendita alla clientela del distributore.

Dalle analisi effettuate nell'immediatezza dei fatti, mediante la strumentazione in possesso del personale suddetto, emergeva che il prodotto "gasolio autotrazione" presente nel serbatoio n. 3 del distributore presentava qualità diverse da quelle imposte dalla normativa vigente e, segnatamente, un punto di infiammabilità pari a 49 °C, di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto dalle norme UNI EN 590:2017, che disciplinano a livello europeo la materia ed impongono un punto di infiammabilità di almeno 55 °C.

Ne consegue che la messa in vendita da parte di di carburante diverso per qualità da quella dichiarato, anche in considerazione della peculiarità del prodotto sul quale l'acquirente non può effettuare alcuna verifica, dovendo fare affidamento sul fatto che esso, adeguatamente raffinato, sia conforme alla normativa vigente e non arrechi danni al mezzo alimentato, né pericoli per la pubblica sicurezza, ha integrato l'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 515 c.p. che è stato contestato in via provvisoria nella fattispecie.

A tale proposito, la Suprema Corte ha statuito che "In tema di frode nell'esercizio del commercio, il bene giuridico tutelato va individuato nel leale esercizio di tale attività e la condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata (Cass. sez. 2 ordinanza n. 48026 del 4.11.2014).

Tanto premesso, va tenuto presente che: "In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga "ictu oculi". (Cass. sez. 2 n. 18331 del 22.4.2016).

Orbene, nel caso che ci occupa, alla luce della documentazione allegata al ricorso per il riesame del decreto di sequestro preventivo *de quo*, deve reputarsi palesamente esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 515 c.p. (che si atteggia quale dolo generico) in capo

In particolare, dalla suindicata documentazione risulta che la mattina del 17.5.2022, giorno precedente al controllo dell'Agenzia delle Dogane, la pompa n. 3 del distributore di carburante

gestito dal ricorrente era stata rifornità di 7000 litri di gasolio tramite trattore con rimorchio della
ditta l
sita in territorio di Augusta.
Dopo lo scarico era stata rilevata una giacenza di 8769 litri di gasolio ridotta a litri 5973 al
momento del menzionato controllo.
E' evidente che i mancanti 2796 litri erano stati venduti nello spazio temporale intercorrente tra il
rifornimento ed il controllo dell'Agenzia delle Dogane che nulla ha contestato in proposito.
Ma ciò che più rileva è che il ricorrente ha dimostrato, attraverso la produzione del relativo
contratto stipulato il 20.7.2020 con la per conto della quale opera la società
Sonatrach, di essere vincolato "ad acquistare in esclusiva dalla tutto il fabbisogno di carburanti
esitati tramite il punto di vendita", essendogli vietato "l'acquisto e la trattazione, anche per via
indiretta e sotto qualsiasi forma, di carburanti che non siano di diretta provenienza della EG o del
diverso soggetto che la stessa di volta in volta indicherà per iscritto al Gestore" (art. 2.1).
Lo stesso contratto prevede all'art. 3 il divieto di alterazione dei prodotti in quanto "Le
caratteristiche dei prodotti acquistati dalla non potranno essere mutate o alterate dal Gestore o
dal personale da lui dipendente" (art. 3.1) e "ogni modifica di tali caratteristiche imputabile ai
predetti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto e diritto a risarcimento danni" (art.
3.2).
Inoltre, in caso di violazione dell'impegno di esclusiva con la il Gestore, su semplice richiesta,
dovrà corrispondere una penale.
In definitiva, quindi, si è limitato ad acquistare e ricevere il carburante (diesel)
contenuto nella pompa di distribuzione n. 3 dalla società alla quale è legato da vincolo contrattuale
esclusivo, non potendo quindi compiere previe verifiche in ordine alla qualità dello stesso.
Deve perciò concludersi nel senso che
volontà di consegnare ai compratori carburante (diesel) non conforme per qualità a quello
convenuto.
Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato e che il sequestro va revocato con
conseguente la restituzione all'avente diritto del serbatoio n. 3 dell'impianto di distribuzione
carburanti per autotrazione situato in
Non può invece essere disposto il dissequestro e la restituzione del carburante (diesel) contenuto in
tale serbatoio, poichè, trattandosi di bene la cui alienazione costituisce reato, ai sensi dell'art. 515
c.p., in applicazione del combinato disposto degli artt. 324, co. 7 c.p.p. e 240, co. 2 lett. c) c.p., ne
va mantenuto il sequestro in vista della successiva confisca obbligatoria.



visti gli artt. 322 e 324 c.p.p.,

in parziale accoglimento della richiesta di riesame di cui in premessa, annulla il decreto di sequestro preventivo emesso in data 24.5.2022 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siracusa e per l'effetto dispone la restituzione del serbatoio n. 3 di cui in parte motiva all'avente diritto;

rigetta per il resto.

Delega il P.M. per l'esecuzione.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Siracusa, 16.6.2022

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CAMCELLEMA

II Cancelliere Misemi Vingenz